

68  
95

# REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

=====

## ART.1

E' istituito a Ribera la Consulta comunale per lo sport.

## ART.2

Sono Organi della Consulta

- a) L'Assemblea dei componenti;
- b) Il Presidente

## ART.3

La Consulta trova il suo fondamento nella necessità da parte dell'Amministrazione comunale di promuovere lo sviluppo armonico delle attività sportive e di assolvere ai compiti previsti dalla legge regionale 16 maggio 1978 n.8, art.11, in particolare.

## ART.4

La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale o della Giunta sulle iniziative per:

- a) l'elaborazione di programmi per la realizzazione di impianti sportivi;

b) l'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti e delle attrezzature sportive;

c) la fissazione dei criteri di erogazione degli incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie;

d) la promozione di iniziative e di attività nell'ambito del Comune per la diffusione dello sport;

Le funzioni di proposta possono essere esercitate anche con la presentazione agli organi comunali (Consiglio e Giunta) di proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti in carica.

#### ART.5

Le funzioni di cui sopra saranno esercitate con richiesta di parere, da far pervenire sulla proposta dell'organo interessato almeno 5 giorni prima della presentazione della proposta stessa all'organo competente a deliberare in merito.

Il parere dovrà essere espresso almeno 5 gg. prima della seduta dell'organo richiedente.

#### ART.6

La Consulta per lo sport è composta da 15 persone, scelte tra coloro di cui sono notori l'interesse e la competenza per lo svolgimento di attività sportive in rappresentanza delle seguenti categorie sociali, e più in particolare:

- il rappresentante del CONI;
- i rappresentanti di Enti di promozione sportiva designati dal CONI;
- i rappresentanti delle federazioni sportive provinciali designati dal CONI;
- il rappresentante degli organi di autogoverno della scuola;
- il rappresentante del Provveditore agli studi di Agrigento;
- un rappresentante di ogni società sportiva a prevalente attività dilettantistica;

#### ART.7

I Componenti la Consulta vengono nominati dal Sindaco con propria determinazione.

E' incompatibile la funzione di consigliere comunale o di componente la Giunta Comunale con quella di componente della Consulta comunale per lo sport.

Ciascun componente della Consulta deve essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

#### ART.8

Il Consiglio elegge il Presidente della Consulta scegliendolo tra persone particolarmente rappresentative nel settore sportivo. La Consulta nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

#### ART.9

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal vice-Presidente, con avviso da far pervenire ai singoli componenti almeno 24 ore prima della riunione.

La convocazione può altresì essere richiesta da almeno 4 membri con l'indicazione degli argomenti da discutere e della data e del luogo della riunione.

La lettera di invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Ciascun componente in sede di riunione può richiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno della successiva seduta argomenti riguardanti le attività sportive;

#### ART.10

La Consulta dura in carica per un periodo, corrispondente alla durata in carico del Sindaco e scade con lo scadere del mandato sindacale.

#### ART.11

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Consulta comporta, su segnalazione del Presidente, la decadenza automatica. La decadenza viene pronunciata con determinazione del Sindaco.

#### ART.12

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 8 componenti in carica. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la riunione la consulta potrà deliberare, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

Di ciascuna seduta viene redatto verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, dovrà essere letto all'inizio di ciascuna seduta successiva.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni della Consulta verranno trascritte, nei registri verbali e saranno trasmesse, a cura del Presidente, alla Giunta e al Consiglio.

#### ART.13

Il Presidente trasmette relazione scritta una volta l'anno al Consiglio Comunale e alla Giunta sull'attività svolta dalla Consulta per corso dell'anno.

#### ART.14

La Giunta, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione, convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

ART.15

La Consulta ha sede presso i locali comunali e può decidere, a seconda delle circostanze, di riunirsi in particolari posti per potere meglio svolgere i propri compiti.

ART.16

La qualità di componente della Consulta si perde per

- 1) morte
- 2) dimissioni
- 3) decadenza
- 4) revoca da parte del Sindaco